



**CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
*Constitutional Court of the Italian Republic*

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**  
*Court of Justice of the European Union*

**GIORNATA DI STUDIO – *Study Meeting***

**IDENTITÀ NAZIONALE DEGLI STATI MEMBRI, PRIMATO  
DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, STATO DI  
DIRITTO E INDIPENDENZA DEI GIUDICI NAZIONALI**  
*Member States' National Identity, Primacy of European Union Law,  
Rule of Law And Independence of National Judges*

**CELEBRAZIONI DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

*Celebrating the Court of Justice of the European Union's 70<sup>th</sup> Anniversary*

**ROMA, PALAZZO DELLA CONSULTA, 5 SETTEMBRE 2022**  
*Rome, Palazzo della Consulta, September 5<sup>th</sup>, 2022*

Il presente volume raccoglie gli atti dell'incontro bilaterale tra la Corte costituzionale della Repubblica italiana e la Corte di giustizia dell'Unione europea, dedicato allo studio dei temi dell'identità nazionale degli Stati membri, del Primato del diritto dell'Unione europea, dello stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici nazionali, secondo una visione interpretativa e sistematica. L'incontro si è svolto nell'ambito delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della istituzione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

*This volume collects the proceedings of the bilateral meeting between the Constitutional Court of the Italian Republic and the Court of Justice of the European Union, dedicated to the issues of National identity of Member States, the Primacy of European Union Law, the Rule of law and the Independence of national judges, according to an interpretative and systematic view. The meeting took place as part of the celebrations for the 70th anniversary of the establishment of the Court of Justice of the European Union.*

Testo a cura di – Edited by – Bruno CAROTTI

*Consigliere della Corte costituzionale – Segreteria generale  
Counsellor of the Constitutional Court – Secretary General*

Roma, ottobre 2022

LICENZA CREATIVE COMMONS



CC BY-NC-ND

ATTRIBUZIONE – NON COMMERCIALE – NON OPERE DERIVATE



## CONCLUSIONI

GIULIANO AMATO

1. Parola ultima e parola unica .....	5
2. Dai principî ai valori.....	6
3. L'identità nazionale .....	6
4. Le zone grigie .....	7
5. L'indipendenza dei giudici.....	8



## CONCLUSIONI

Giuliano AMATO\*

### 1. Parola ultima e parola unica

Questa è la conclusione del mio mandato di Presidente della Corte, e non poteva esserci conclusione migliore di questo incontro con voi sui temi che mi hanno interessato per tutta la vita, anche prima che entrassi alla Corte.

Attraverso questa esperienza ho notato che la Corte stessa ha migliorato il suo *fine tuning*. Devo dire che – lo ricorderanno anche i colleghi che erano presenti, già c'erano quando decidemmo il caso *Taricco* – alcuni erano già pronti e avevano come unica motivazione i *controlimiti*. Con un po' di sforzo e, comunque, rapidamente, l'intero collegio si convinse di quello che ha affermato il presidente LENAERTS: è meglio che *noi* formiamo la *nostra* interpretazione del diritto europeo, che può includere anche questo aspetto dell'ordinamento italiano, che non è presente in tutti gli ordinamenti.

La Corte, dunque, ha accettato questo ruolo: siamo anche noi interpreti del diritto europeo.

È una materia sulla quale la parola ultima spetta alla Corte di giustizia: sul diritto europeo – e questo è il primato, ben diverso dalla supremazia – essa ha *la parola ultima*, ma non *l'unica parola*. La quale si forma anche attraverso le *nostre* parole. Quindi, quella richiesta di *preliminary ruling* – che in realtà, secondo alcune intenzioni, era nata solo come un avviso del fatto che la Corte era pronta ad alzare il muro dei controlimiti – è divenuto un dialogo proficuo.

---

\* Presidente emerito della Corte costituzionale.

Proprio questo risultato è davvero importante, per la Corte e anche nella mia personale visione.

## **2. Dai principî ai valori**

Il secondo punto che voglio rapidamente toccare è come sia accaduto che quelli che erano *principî* prima del Trattato di Lisbona siano diventati *valori*. È difficile, ancora oggi, comprenderlo. Durante i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa, la stesura dell'articolo 2, che era una "semplice" raccolta dei principî precedenti (chiamati, appunto, principî), li ha indicati, infine, come *valori*. Nessuno vi prestò la dovuta attenzione. Forse questo cambiamento aveva una precisa origine nazionale. Potrebbe essere stato un classico esempio di gelosia degli Stati (tipica del processo di integrazione europea) che ha inteso ridurre la forza legale dei principî, trasformandoli in valori. In seguito, a questi valori è stata attribuita, in realtà, forza giuridica. Del resto, prima di questi ultimissimi casi, di cui si è ampiamente discusso nell'incontro odierno, la *rule of law* non è mai stata, come tale, un principio che venisse *direttamente* contrapposto a norme nazionali ma, si noti, un insieme da cui si traggono i singoli *direttamente*. Le conseguenze sono facilmente immaginabili.

## **3. L'identità nazionale**

Il terzo punto su cui vorrei soffermarmi è l'identità nazionale. Mi fa piacere constatare che siamo tutti d'accordo che tale concetto non può essere opposto all'articolo 2. È un punto fermo. Naturalmente vi possono essere alcune difficoltà, relative allo sforzo di identificare quali elementi ricadono all'interno della *rule of law*, ma la *red line* per l'identità nazionale è il rispetto dei valori comuni.

Se uno Stato non intende rispettarli, non può restare all'interno dell'Unione: deve scegliere un'altra strada. Non si può, ad esempio, usufruire dei benefici della politica agricola comune e degli altri che, in futuro, seguiranno, se nel frattempo si mina in radice uno dei cardini del processo di integrazione.

Ritengo che questo dovrebbe essere un punto fermo anche nell'interpretazione giuridica, oltre che nella sfera politica.

#### 4. Le zone grigie

Occorre comunque essere consapevoli che ci sono zone grigie. Ci sono le *red lines* che non possono essere varcate; c'è – giustamente, come ha appena ricordato il Presidente Lenaerts – l'ambito delle diversità possibili; c'è la neutralità senza velo, oppure, al contrario, con tutti i veli possibili – neutralità che contrappone Francia e Germania, ma anche l'Italia. Quando si pose la questione del crocifisso nelle aule, il nostro amico Joseph Weiler si presentò come *amicus curiae* nel corso del giudizio, sentendo la necessità di affermare che: “io sono ebreo, ma se voi non siete cristiani, io non so più con chi parlo. Quindi, voi il crocifisso lo dovete mettere”. Da parte sua, la posizione italiana era rivolta all'apertura verso gli altri, secondo una formula come “il crocifisso e tutti gli altri, perché no? Ciascuno ha la sua religione”. È un dibattito sempre accesissimo.

Ho sottolineato questo caso per ribadire, dunque, che vi è uno spazio, chiamato dalla Corte di Strasburgo “*the margin of appreciation*”: ed è esattamente la stessa cosa.

Mi sono posto la domanda davanti alla legge polacca sull'interruzione di gravidanza. Che è così estrema, davvero così estrema che, in nome del diritto alla vita che tutela nel bambino, paralizza l'intervento del medico e consente la morte della madre. Questo è accaduto realmente.

Questo, per ricollegarmi a quanto affermato prima, va dritto al cuore dei valori: occorre verificare se sono divisivi o integrativi. Purtroppo, i valori che oggi tendono a prevalere in Europa sono divisivi. Perché sono unilaterali, rifiutano il *balancing*. La tolleranza, lo ha insegnato la Storia, è molto più integrativa dell'intolleranza. Questo accade sebbene la tolleranza consenta a opinioni molto diverse di avere, tutte, lo stesso *legal standing*; in quanto tolleranza, è, però, integrativa.

Questo è il punto nodale, che oggi affronta l'Europa, e che può creare dei seri problemi, allargando la zona grigia attorno al confine tra identità nazionale *come parte dell'insieme* e identità nazionale *che si distacca dall'insieme*.

## 5. L'indipendenza dei giudici

Un'ultima considerazione riguarda l'effetto che questa dinamica può avere sull'indipendenza dei giudici e sul sentimento popolare rispetto all'indipendenza dei giudici.

Anch'io ritengo che quel sentimento conti molto, ma ho sempre pensato che la maggior parte dei cittadini, di tutto il mondo in cui c'è un potere giudiziario indipendente, ha sempre apprezzato questa indipendenza. Moltissime persone ritengono che, nella loro vita, non vi sia un "giudice a Berlino", non vi siano poteri che siano disposti ad ascoltare le loro richieste, e che dunque nessuno risponde alla loro domanda di giustizia. Il fatto che ci sia un giudice che ha come unico scopo quello di stabilire quale fosse la verità di un determinato fatto, che riguarda solo la mia sfera individuale e la mia vita – una sfera di cui la politica non può e non deve interessarsi – dipende dal fatto che la singola persona possa poter dire: "avevo ragione io, non avevo rubato", oppure qualunque altra cosa sia.

Personalmente, ho sempre ritenuto che il maggior risultato della civiltà umana e giuridica sia stato questo: creare un giudice indipendente, che è quello



che soddisfa le istanze che la politica non potrà mai raggiungere, perché riguardano la vita dei singoli.

Quando nella società prende il sopravvento il valore divisivo; quando i singoli sono disposti ad accettare un giudice solo sapendo, in anticipo, a chi darà ragione, altrimenti non può essere considerato un buon giudice (ad esempio, nel sostenere che l'interruzione della gravidanza non deve essere mai ammessa, o che non ci deve essere il divorzio, oppure che la mia religione è superiore alle altre); quando si vuole un giudice quale espressione della maggioranza, della *volonté générale*... allora si è creata una frattura profonda tra il vero senso del valore dell'indipendenza e il sentimento popolare.

In conclusione, è nostro dovere adoprarci per fare in modo che questo tempo di valori – perché sono valori, molto aspramente divisivi – prima o poi finisca; lo dobbiamo fare per sperare, per tornare a respirare quell'aria che proprio Joseph Weiler aveva colto all'inizio della vita della Comunità europea, sottolineando ed esaltando il principio di fondo su cui viveva questa comunità, creata da popoli che si erano combattuti fino a pochi anni prima.

Avevamo scelto la *mutual tolerance*, come lui la definì.

